Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 marzo 2006 — Italia / Commissione

(Causa T-226/04)

(«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 316/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Protezione delle menzioni tradizionali — Modifica della classificazione di talune menzioni tradizionali complementari — Utilizzazione nell'etichettatura di vini originari di paesi terzi — Vizio di procedura — Principio di proporzionalità — Accordo ADPIC»)

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002 (Regolamento del Consiglio n. 1493/1999; Regolamenti della Commissione nn. 753/2002 e 316/2004) (v. punti 35-40)*

2. *Procedura — Produzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 64)*

3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002 [Regolamento del Consiglio n. 1493/1999, allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b); Regolamento della Commissione n. 753/2002, artt. 23 e 24] (v. punto 72)*

4. *Accordi internazionali — Conclusione — Direttive impartite dal Consiglio alla Commissione ai fini della conclusione di accordi bilaterali (Art. 300, n. 1, CE; Regolamenti della Commissione nn. 753/2002 e 316/2004) (v. punti 74-78)*

5. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002 (Regolamento del Consiglio n. 1493/1999; Regolamenti della Commissione nn. 753/2002 e 316/2004) (v. punti 86-88)*

6. *Ricorso di annullamento — Motivi (Art. 230 CE; Regolamento della Commissione n. 316/2004) (v. punti 100-103)*

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 55, pag. 16), nella parte in cui modifica gli artt. 24, 36 e 37 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753 (GU L 118, pag. 1), per quanto concerne la protezione delle menzioni tradizionali

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.